



IL TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE CIVILE

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente

dott.ssa Guendalina PASCALE giudice

dott.ssa Elisa TOSI giudice est.

In ordine al ricorso ex art. 2476 c.c. ed ai sensi dell'art. 25.2 dello statuto sociale di H S R S.r.l. proposto da M S.r.l., rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Prof. M R e L ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Novara, Via F R n. R n.

CASO.it  
-ricorrente-

CONTRO

A A G, in proprio e nella sua qualità di amministratore unico di H S R s.r.l., rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli Avv.ti G G e F C ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, B S Q n.

-resistente-

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.05.2012,

letti il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione depositata in data 28.05.2012,

esaminata la documentazione prodotta,

sentite le parti in camera di consiglio, ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 2476 c.c. ed ai sensi dell'art. 25.2 dello statuto sociale di H S R S.r.l. depositato in data 18.04.2012, M S.r.l. – socia di maggioranza di H S R s.r.l. con una partecipazione corrispondente al 96,35% del capitale sociale – ha adito il Tribunale per ottenere la convocazione giudiziale dell'assemblea ordinaria della società con il seguente ordine del giorno: "1. Revoca per giusta causa dell'attuale organo amministrativo della H S R S.r.l., composto dall'amministratore unico A A G. 2. Nomina di un amministratore unico nella persona del dott. P P, nato a NOVARA (NO) il 04/07/1967,

n. 123/2012 r.g.

Codice Fiscale: [REDACTED], residente a Novara (No) Via P [REDACTED] nonché la revoca cautelare dell'amministratore unico di H [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. (previa nomina di un curatore speciale per la società medesima ex artt. 78 e 79 c.p.c.), con ogni conseguente provvedimento di legge.

Ha esposto la ricorrente che l'amministratore unico attualmente in carica – nominato con una decisione dei soci ex art. 2479, comma III, c.c. ed art. 24 statuto sociale, sottoscritta in data 23.11.2011 da A [REDACTED] G [REDACTED], previa revoca del precedente consiglio di amministrazione composto dai fratelli C [REDACTED], E [REDACTED] ed A [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] – avrebbe:

- i) ommesso di provvedere in ordine alla richiesta del socio M [REDACTED] s.r.l. volta ad ottenere l'anticipazione della assemblea dei soci di H [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. fissata per il giorno 2.03.2012 ed avente all'ordine del giorno la revoca per giusta causa di A [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] dalla carica di amministratore unico (revoca che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe in realtà già stata disposta con una decisione dei soci adottata mediante consultazione scritta diramata in data 23.12.2011);
- ii) sistematicamente ed illegittimamente differito la data di tale assemblea dapprima al 13.04.2012 ed in seguito per il giorno 8.06.2012, adducendo motivazioni pretestuose e dilatorie per impedire la propria revoca da amministratore della società;
- iii) violato le obbligazioni nascenti dal contratto di servizi in essere tra H [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. e G [REDACTED] S.p.A., rifiutando di accogliere i clienti inviati da quest'ultima presso l'albergo (e dando disdetta delle prenotazioni effettuate) nonostante l'intervenuto pagamento di quanto richiesto per le prestazioni relative all'anno 2011, con grave danno economico e di immagine per la H [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l.;
- iv) intrapreso nei confronti del socio M [REDACTED] s.r.l. azioni giudiziarie palesemente infondate a fini emulativi, con conseguente aggravio di inutili costi a titolo di spese legali.

La ricorrente ha dedotto che i predetti comportamenti – oltre all'atteggiamento ostruzionistico tenuto nei confronti della richiesta del socio di maggioranza di avere accesso ai libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione della società - costituirebbero violazione dei doveri imposti all'Amministratore, tale da determinarne la revoca ai sensi dell'art. 2476, co. 3, cc.

Si è costituito in giudizio A [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED], in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di H [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l., contestando energicamente la ricostruzione dei fatti posta a fondamento delle domande ex adverso proposte, di cui ha chiesto il rigetto. Ha evidenziato, in particolare, come l'assemblea della società sia già stata convocata per l'8 giugno 2012 e che la revoca delle precedenti adunanze sarebbe giustificata dalla complessità del procedimento di amministrazione di sostegno instaurato nell'interesse del socio di minoranza A [REDACTED] G [REDACTED] e

n. 123/2012 r.g.

dalla conseguente necessità di inviare la relativa comunicazione anche all'amministratore provvisorio di sostegno designato dal Tribunale.

Ha negato la sussistenza di irregolarità gestionali legittimanti la propria revoca (giudiziale o per giusta causa da parte dell'assemblea), rilevando come gli episodi *ex adverso* censurati sarebbero successivi alla richiesta in tal senso avanzata da M S.r.l. sin dal mese di dicembre 2011.

Ha inoltre evidenziato come, al contrario, con il proprio operato egli avrebbe tutelato l'interesse sociale, impedendo che il "controllo" della società transitasse in capo al fratello C, già attinto da misura cautelare detentiva, con conseguente spoglio della medesima da parte di quest'ultimo e della sorella E.

All'udienza del 31.05.2012 avanti al Collegio, la società ricorrente – a seguito della revoca di

C dalla carica di amministratore unico di M S.r.l. – si è costituita in giudizio in persona del nuovo amministratore unico, Dott. E A G F, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

Parte resistente ha contestato la legittimazione del nuovo amministratore a rappresentare la società in giudizio, eccependo l'illegittimità del procedimento di nomina del medesimo e la mancata inserzione della nomina nel registro delle imprese.

Entrambe le parti hanno depositato documentazione integrativa a sostegno delle proprie richieste ed il Tribunale si è riservato di decidere.

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Preliminarmente deve essere respinta, in quanto infondata, l'eccezione svolta da parte resistente in merito alla insussistenza, in capo al dott. E A G F, di validi poteri rappresentativi della società ricorrente nel presente procedimento.

Dalla documentazione prodotta, emerge infatti che quest'ultimo è stato nominato amministratore unico di M S.r.l. in sostituzione del precedente amministratore C G (in quanto "temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni") con decisione dei soci adottata mediante consultazione scritta su iniziativa del socio di maggioranza del 17.05.2012 (doc. 44 fascicolo ricorrente). L'adozione di detta delibera, che risulta peraltro regolarmente trascritta sul libro delle decisioni dei soci di M S.r.l. in data 23.05.2012, è condizione sufficiente per legittimare il nuovo amministratore a rappresentare la società in giudizio, essendo invero irrilevanti, nella presente sede, le contestazioni mosse dal resistente in ordine alla correttezza e regolarità della procedura adottata per la nomina del nuovo organo rappresentativo della società ricorrente, che deve ritenersi valida sino all'adozione di un provvedimento, assembleare o giudiziale, idoneo ad infirmarne l'efficacia.

n. 123/2012 r.g.

A nulla valgono, inoltre, le deduzioni circa la mancata iscrizione di tale nomina nel registro delle imprese, che rileva solo ai fini dell'opponibilità ai terzi della decisione assembleare, e trattandosi comunque di adempimento per il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2475 comma II, c.c. e 2383, comma IV, c.c., è concesso un termine di giorni trenta, ad oggi non ancora decorso.

Passando quindi al merito del giudizio, si deve premettere che entrambe le parti hanno diffusamente introdotto in causa elementi fattuali non strettamente inerenti all'oggetto del presente procedimento – che verte esclusivamente sulla sussistenza dei presupposti per la convocazione da parte del Tribunale dell'assemblea ordinaria della società nonché per la revoca in via d'urgenza dell'organo amministrativo -, dei quali pertanto il Tribunale non terrà conto, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.

Ciò premesso, la domanda attorea volta ad ottenere la convocazione giudiziale dell'assemblea ordinaria di H. S. R. S.r.l. è fondata e merita accoglimento.

Le argomentazioni di parte resistente secondo cui la revoca dell'assemblea convocata per il giorno 2.3.2012 sarebbe stata *“prudenzialmente operata ... in ragione delle problematiche concernenti l'esercitabilità del diritto di voto da parte del socio Sig. A. G. in dipendenza del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno a suo favore, tuttora pendente avanti il Tribunale di Novara”* (doc. 14 fascicolo ricorrente) non appaiono infatti idonee a giustificare il differimento disposto.

Ed invero, qualsiasi valutazione in merito alle validità della partecipazione ed alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del socio di minoranza, sottoposto a procedimento di amministrazione di sostegno, avrebbe dovuto essere operata dall'amministratore unico durante l'adunanza, in qualità di Presidente dell'organo assembleare e nell'ambito delle preliminari verifiche circa la regolare costituzione della assemblea stessa (adempimento da compiersi prima di procedere alla discussione e decisione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, sostanzialmente riproduttivo del disposto di cui all'art. 2479bis c.c.), così da consentire il contraddittorio ed il controllo immediato degli altri soci sulle statuizioni adottate. La scelta di A. G. di procedere unilateralmente a tali accertamenti al di fuori dell'assemblea e, soprattutto, di condizionare la convocazione all'esito (a proprio giudizio) positivo di dette verifiche, appare pertanto irrispettosa delle norme statutarie e di legge disciplinanti lo svolgimento dell'assemblea dei soci.

Ancora più inconsistente risulta la motivazione fornita dal resistente a sostegno dell'ulteriore rinvio dell'assemblea dalla data del 13.04.2012 a quella del 8.06.2012, disposto *“in ragione del mancato invio della relativa comunicazione di convocazione dell'assemblea all'amministratore di sostegno designato dal Tribunale di Novara a favore del socio Sig. A. G.”* (doc. 17 fascicolo

n. 123/2012 r.g.

ricorrente): tale omissione costituisce infatti una chiara negligenza dell'amministratore unico, che all'epoca dell'invio delle convocazioni relative alla predetta assemblea era certamente a conoscenza dell'avvenuta nomina di un amministratore di sostegno nell'interesse del socio di minoranza e, quindi, della <sup>esigenza</sup> necessità di far pervenire la convocazione anche a tale soggetto. La circostanza che il Dott. A. A. G. fosse informato del provvedimento giudiziale (reso dal GT nell'ambito di procedimento nel quale egli è altresì intervenuto) e delle conseguenti implicazioni in termini di rappresentanza nell'esercizio del diritto di voto, emerge con evidenza dal tenore della missiva con cui il resistente aveva ritenuto opportuno differire anche la precedente assemblea del 2.3.2012, proprio a seguito della designazione di un amministratore provvisorio.

A ciò si aggiunga che, con missiva in data 23.01.2012, M. S.r.l. aveva da tempo esposto all'amministratore la necessità di procedere con particolare celerità allo svolgimento dell'assemblea in considerazione dell'andamento negativo dell'attività aziendale domandando all'uopo l'anticipazione della convocazione fissata per il 2.3.2012: a fronte di tale rappresentata esigenza – cui peraltro nessun riscontro risulta essere stato dato – e della chiara manifestazione di sfiducia del socio di maggioranza nei propri confronti, il Dott. A. A. G. avrebbe dovuto consentire all'assemblea di esprimersi al più presto in ordine ad una eventuale sostituzione dell'organo gestorio.

Orbene, a fronte di tale comportamento, con il quale l'amministratore unico ha più volte posticipato le convocazioni assembleari già convocate su sollecitazione del socio di maggioranza senza fornire – come visto – adeguata giustificazione dei lunghi rinvii disposti, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 25.2 dello statuto di H. S. R. S.r.l., a mente della quale *"in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale"* (doc. 10 fascicolo ricorrente). Ed infatti, gli immotivati differimenti mediante i quali l'amministratore unico ha, di fatto, procrastinato la convocazione dell'assemblea per oltre tre mesi, frustrando il diritto dei soci di deliberare in ordine ad un argomento di fondamentale rilevanza quale la revoca dell'organo amministrativo (in merito al quale il socio di maggioranza si era peraltro già espresso mediante diramazione della consultazione scritta del 23.12.2011, con la quale aveva inequivocabilmente manifestato l'intenzione di procedere alla sostituzione con altro professionista di fiducia), costituiscono espressione di inerzia che legittima il socio ad adire il Tribunale per ottenere la convocazione giudiziale dell'assemblea.

A tale conclusione non osta la circostanza che l'assemblea dei soci sia già stata ulteriormente convocata per il giorno 8 giugno 2012, giacché le modalità di revoca delle precedenti adunanze –

n. 123/2012 r.g.

entrambe differite nell'imminenza della data originariamente fissata per lo svolgimento delle medesime – impongono comunque di garantire ai soci da eventuali ulteriori rinvii eventualmente disposti in limine dall'organo amministrativo.

Per quanto concerne la fissazione di tale assemblea ritiene il Tribunale che, anche per motivi di opportunità e celerità, debba essere confermata la data dell'8 giugno 2012, ad ore 17:30, per la quale i soci sono già stati convocati. L'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà chiamata a deliberare deve essere individuato in base al combinato disposto della richiesta giudiziale del socio di maggioranza (i.e. revoca per giusta causa dell'attuale organo amministrativo della H. S. R. S.r.l. e nomina di un amministratore unico nella persona del dott. P. P.) e degli ulteriori argomenti già comunicati ai soci con lettera del 12.04.2012 (i.e. esame della relazione sulla gestione dell'amministratore unico A. A. G. ed esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011; cfr. doc. 17 fascicolo ricorrente).

Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di M. S.r.l. volta ad ottenere la revoca cautelare dell'amministratore unico.

Recita l'art. 2476, comma 3, c.c. nel testo vigente: *"L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di idonea cauzione"*. A tale proposito si osserva che, pur essendo dibattuta in dottrina e giurisprudenza la possibilità di richiedere ante causam, come nel caso di specie, la tutela delineata dall'art. 2476 c.c. comma 3, c.c., non è dubbio che il provvedimento de quo abbia natura squisitamente cautelare: la sua emanazione, pertanto, presuppone l'accertamento (ovviamente in via di delibazione sommaria) dell'esistenza di gravi irregolarità di gestione, incidenti sul rapporto fiduciario posto alla base del conferimento dell'incarico gestorio e tali da arrecare un danno potenziale od attuale alla società.

Ritiene il Collegio, alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali emergenti dalla documentazione versata in giudizio, che non possa ritenersi allo stato provato - sia pure con il grado di verosimiglianza richiesto dalla natura sommaria del giudizio - che le condotte imputate da M. s.r.l. all'amministratore unico A. A. G. integrino i requisiti di gravità e dannosità idonei a disporre la tutela richiesta.

Per quanto concerne, infatti, le censure relative alla esecuzione degli accordi commerciali in essere tra H. S. R. S.r.l. e G. S.p.A. (in forza del quale H. S. R. S.r.l. si sarebbe impegnata ad ospitare, dietro corrispettivo, clientela inviata da G. S.p.A.), dalla documentazione in atti emerge che l'interruzione dell'accettazione delle prenotazioni provenienti da

n. 123/2012 r.g.

G. S.p.A. fu decisa dal resistente per tutelare la società a fronte della grave morosità di quest'ultima nel pagamento dei corrispettivi maturati nell'anno 2011, per circa € 250.000,00 (doc. 36 fascicolo ricorrente) La gestione dell'amministratore unico appare pertanto improntata alla tutela delle ragioni creditorie di H. S. R. S.r.l., mediante recupero di un ingente credito vantato nei confronti di altra società del gruppo, il cui incasso risultava di particolare importanza stante l'andamento negativo della attività sociale lamentato peraltro proprio da parte ricorrente. Appare altresì verosimile che l'accumulo di una esposizione debitoria di tale consistenza abbia ingenerato nell'organo amministrativo fondati dubbi circa la regolarità e tempestività dei pagamenti per il futuro, inducendo il resistente a cessare definitivamente il rapporto con G. S.p.A., ritenendolo non più vantaggioso per H. S. R. S.r.l. Neppure si può escludere che tale carenza di fiducia nella controparte contrattuale sia stata rafforzata dal comportamento asseritamente inadempiente tenuto dal G. S.p.A. nell'esecuzione del diverso contratto del 4.1.2010 stipulato tra le due società ed avente ad oggetto la prestazione di servizi contabili, amministrativi e telematici, anch'esso disdettato (doc. 34 fascicolo ricorrente e docc. 7 - 10 fascicolo resistente).

Per quanto attiene al contenzioso insorto con riferimento al contratto di locazione stipulato tra H. S. R. S.r.l. e la controllante M. S.r.l., si rileva che il medesimo è tuttora *sub iudice* (pendendo avanti al Tribunale di Verbania sia il procedimento di reclamo avverso il provvedimento di rigetto di sequestro giudiziario, conservativo e di inibitoria ex art. 700 c.p.c. instaurato da H. S. R. S.r.l. sia il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di M. S.r.l. per il pagamento dell'importo di € 602.500,00 a titolo di canoni di locazione scaduti; cfr. docc. 5 e 6 fascicolo resistente), avendo H. S. R. S.r.l. contestato fermamente la validità della clausola contrattuale avente ad oggetto la determinazione del canone di locazione, non correlata - secondo la prospettazione di quest'ultima - a parametri oggettivi ma rimessa "*al mero arbitrio della locatrice*". La circostanza che il ricorso cautelare del 2.3.2012 non abbia - quantomeno ad oggi - trovato accoglimento non appare idonea a qualificare detta azione come temeraria ed emulativa, sia perché detto procedimento è parte di un contenzioso più ampio nell'ambito del quale la società conduttrice si è opposta alle pretese creditorie di M. S.r.l. con motivazione articolata e non manifestamente pretestuosa, sia perché il provvedimento di rigetto di tale domanda d'urgenza si è incentrato essenzialmente su questioni procedurali o comunque attinenti alla insussistenza del *periculum in mora*, senza entrare nel merito del rapporto controverso.

Anche in tal caso, inoltre, non si può escludere a priori l'utilità della gestione dell'organo amministrativo, atteso che l'eventuale accoglimento delle richieste di H. S. R. S.r.l.

n. 123/2012 r.g.

potrebbe condurre ad un sensibile ridimensionamento del canone di locazione, a vantaggio dell'interesse sociale.

Per quanto attiene infine ai lamentati ostacoli che, secondo M. s.r.l., l'odierno resistente avrebbe frapposto per impedire la consultazione di libri e documenti sociali da parte di professionista di fiducia del socio di maggioranza, dalla documentazione in atti emerge che, nonostante due rinvii degli appuntamenti originariamente fissati, il Dott. P. P. (incaricato da M. S.r.l.) ha comunque potuto completare la consultazione della documentazione richiesta negli incontri del 30.03.2012 e del 3.05.2012, in tempi compatibili con le asserite esigenze organizzative e professionali dei soggetti coinvolti (docc. 22 fascicolo ricorrente e 31 fascicolo resistente). Tale circostanza appare sufficiente ad escludere la sussistenza di apprezzabili irregolarità dell'amministratore, tanto più che non vi è prova che al – minimo – ritardo nella esibizione dei documenti relativi all'amministrazione sia connesso un aggravamento della situazione patrimoniale della società dovuto ad irregolarità gestionali. In senso contrario, appaiono peraltro non decisive le doglianze contenute nella relazione predisposta dal dott. P. P. e prodotta da parte ricorrente all'udienza del 31.05.2012 (documentazione comunque contestata da parte resistente, che non ha previamente potuto prendere conoscenza del relativo contenuto), giacchè nel verbale del 3.05.2012 il professionista dà atto di avere comunque ricevuto le movimentazioni bancarie relative ai conti correnti intestati alla società e non risulta avere espressamente richiesto anche copia degli estratti conto relativi a tale periodo.

Ciò posto, ritiene infine il Collegio che le doglianze di parte ricorrente relative ai differimenti delle convocazioni assembleari, sia pure non legittimamente giustificati, non siano sufficienti ad integrare - in assenza di altri elementi idonei a far ritenere verosimile il compimento di atti gestori dannosi per la società – il requisito della gravità che condiziona la concessione della cautela richiesta, essendo comunque il diritto del socio di maggioranza già adeguatamente tutelato dalla convocazione giudiziale dell'assemblea.

Per tale motivo, neppure può essere accolta l'ulteriore domanda di M. s.r.l. volta ad ottenere la nomina, da parte del Tribunale, di un soggetto terzo chiamato a presiedere l'assemblea del 8.06.2012, che sarà diretta dall'amministratore unico in carica ai sensi dell'art. 26.1 dello statuto sociale.

La reciproca soccombenza costituisce giustificato motivo per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**

visto l'art. 25.2 dello statuto sociale di H. S. R. S.r.l.,

n. 123/2012 r.g.

convoca l'assemblea ordinaria dei soci di H. S. R. S.r.l., con sede legale in S. M. , Via n. , per il giorno 8 giugno 2012, ore 17:30, presso la sede amministrativa della società in Orta San Giulio (NO), Via G. n. , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Revoca per giusta causa dell'attuale organo amministrativo della H. S. R. S.r.l., composto dall'amministratore unico A. A. G.
- 2) Nomina di un amministratore unico nella persona del dott. P. P., nato a NOVARA (NO) il 04/07/1967, Codice Fiscale: , residente a Novara (No) Via P.
- 3) Esame della relazione sulla gestione dell'amministratore unico A. A. G.
- 4) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.


Rigetta la domanda di revoca in via cautelare del Sig. A. A. G. dalla carica di amministratore unico di H. S. R. S.r.l.

Spese compensate.

Si comunichi con urgenza alle parti ed al socio G. A., in persona dell'amministratore di sostegno provvisorio, Avv. P. B.

Novara, 31.05.2012

Il Presidente  
(Dott. Bartolomeo Quatraro)



Il Giudice estensore  
(Dott.ssa Elisa Tosi)



TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria  
Novara, il 4 GIU 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Silvana PICILLO